

(N. 1770)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, ROMEI, DA ROIT, CAZZATO,  
BOLDRINI, MINEO e GRAZIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1982

Norme per il distacco temporaneo di personale  
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 febbraio 1974, n. 36, concernente norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, la legge 11 giugno 1974, n. 252, relativa alla regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché la normativa sulle prestazioni della Cassa integrazione guadagni, prevedono la predisposizione di complesse documentazioni e di una serie di adempimenti che comportano la congiunta attività degli uffici della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e di taluni enti previdenziali.

La carenza di idonei strumenti normativi che consentano all'Amministrazione del lavoro di organizzare il coordinamento delle operazioni di competenza degli enti previ-

denziali con quelle a carico delle strutture ministeriali nell'area di incidenza delle leggi soprarichiamate ha comportato l'accumulo di ritardi e giacenze, la cui eliminazione si impone senza ulteriori differimenti.

Al fine di fornire idonea risposta alle giuste aspettative dei lavoratori interessati, che hanno trovato tra l'altro vasta eco in numerose interrogazioni parlamentari, è stato predisposto, nel quadro di varie misure organizzative assunte per il miglioramento della funzionalità del settore, l'allegato disegno di legge diretto a consentire il distacco presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di dipendenti di enti previdenziali nel numero massimo di venti unità, escluse le qualifiche dirigenziali, per gli adempimenti connessi all'attuazione delle leggi n. 36 del 1974, n. 252 del 1974 e della legislazione sulla Cassa integrazione guadagni.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977, n. 675, può richiedere agli enti di cui alla sezione I della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi, presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel numero massimo di venti unità.

Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza.